NORME IN MATERIA DI MOBILITA' DEI LAVORATORI

Art. 2

Ai fini delle comunicazioni che le aziende sono tenute a fare alla commissione regionale per l'impiego, ai sensi dell'art. 24, primo e secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, per qualifica professionale deve intendersi quella individuata sulla base delle mansioni alle quali il lavoratore e' stato o sara' effettivamente adibito.

Versione in vigore dal 16 dicembre 1978, non più in vigore dal 11 agosto 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di mobilita' dei lavoratori
Estremi	Decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-mobilita-dei-lavoratori/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it